

D.R.S. n. 1392 del 05 NOV. 2020 / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

***“Cooperativa Sociale MADONNA DELLA PACE  
Autorizzazione al funzionamento Sezione Anziani - Tipologia Comunita' alloggio  
sita in Ramacca (CT)”***

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20.12.2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

**VISTA** l'istanza presentata dalla Cooperativa Sociale Madonna della Pace, con sede legale in Ramacca, Viale della Liberta' n. 98, con la quale chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Anziani e la tipologia Comunita' Alloggio per una struttura sita in Ramacca (CT) Contrada Santa Croce Calcare (**Struttura B**);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86, le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'Ente, pervenuta in data 28/02/2019 ed acquisita con prot. n. 7291 del 01/03/2019;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso dall'A.S.P. 3 di Catania con nota prot. n. 130 del 09/04/2019,

**VISTO** il parere reso dal Comune di Ramacca acquisito con Ordinanza prot. n. 36 del 12/10/2020;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

## **D E C R E T A**

**ART. 1** La Cooperativa Sociale Madonna della Pace, con sede legale in Ramacca, Viale della Libertà n. 98, è autorizzata allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Anziani - TIPOLOGIA Comunità Alloggio, sita in Ramacca (CT) Contrada Santa Croce Calcare (Struttura B) e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 2** L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

**ART. 3** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

**ART. 4** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

**ART. 5** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

**ART. 6** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 7** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, \_\_\_\_\_

05 NOV. 2020

DIRIGENTE  
Antonio Maggio

